



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

CORSO DI FORMAZIONE 55 ORE
ESPERTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA
Piattaforma Concerto - 28 gennaio – 25 marzo 2022

Corso abilitante per Esperto Negoziatore della crisi d'impresa

Relatore

Franco Baiguera

dottore commercialista | revisore legale

Materiale a cura di Marcello Pollio



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

CORSO DI FORMAZIONE 55 ORE
ESPERTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA
Piattaforma Concerto - 28 gennaio – 25 marzo 2022


DATA	ORARIO	ARGOMENTO	DOCENTE
venerdì 28 Gennaio 2022	9,00-13,00 (4 ore)	Saluti ai partecipanti del Presidente dell'ODCEC, <i>dott. Michele de Tavonatti</i>	Dott. Marcello Pollio Dott. Franco Baiguera Dott. Leonardo Milani
		Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità ed obiettivi (F.1.1) <ul style="list-style-type: none">• La flessibilità dello strumento• La nuova figura dell'esperto come figura diversa da tutti gli altri profili professionali coinvolti• Finalità, obiettivi "macro" e "micro"• Lo stato di difficoltà e quello di crisi• La percorribilità del risanamento dell'impresa anche in stato di insolvenza se reversibile• Il risanamento dell'impresa, in via diretta e indiretta tramite cessione dell'azienda• Analisi differenziale con gli altri strumenti (piano attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione e preaccordi)	

Una premessa generale

D.L. 24 AGOSTO 2021 N. 118

IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE E' STATO EMANATO PER TENER CONTO DELL'ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE CAUSATA DALLA PANDEMIA COVID-19 E PER

*“FORNIRE ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ **NUOVI STRUMENTI PER PREVENIRE L'INSORGENZA DI SITUAZIONI DI CRISI O PER AFFRONTARE E RISOLVERE TUTTE QUELLE SITUAZIONI DI SQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE CHE, PUR RIVELANDO L'ESISTENZA DI UNA CRISI O DI UNO STATO DI INSOLVENZA, APPAIONO REVERSIBILI**”.*




Rilevanza per le imprese in crisi ed insolventi



Incentivare la composizione negoziale volta a preservare la continuità aziendale

PERCHE' E' UN MEDIATORE -FACILITATORE



Il differimento del CCII

Il rinvio del CCII e dei sistemi di allerta

**La legge delega 155/2017
trova attuazione con il D.Lgs.
12.01.2019, n. 14
che introduce il
Codice della crisi
d'impresa e
dell'insolvenza (Ccii)
ha introdotto i nuovi
assetti organizzativi
delle imprese
Art. 2086 c.c.**



G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019

**L'art. 1 del DL 118/2021
rinvia l'introduzione dei
sistemi di allerta
previsti dal titolo II del
Ccii**

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI
RISANAMENTO AZIENDALE

Art. 1.


*Differimento dell'entrata in vigore
del Codice della crisi d'impresa*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-*bis* e 2.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».

Il rinvio del CCII e dei sistemi di allerta



Le modifiche apportate al D.L. 118/2021 in sede di conv. L. 147/2021

I punti chiave delle modifiche al dl 118/2021	
Nomina organo di controllo nano imprese	Rinviata al 2023 (in sede di approvazione dei bilanci 2022)
Esperto indipendente	Precisati requisiti di indipendenza anche nei rapporti professionali con imprenditore e advisor e circoscritta responsabilità in caso di sottoscrizione dell'accordo con i creditori
Imprenditore in stato di insolvenza	Accesso alla Cnc a condizione del risanamento dell'impresa (continuità diretta o indiretta)
Concordato preventivo liquidatorio semplificato	Richiesto atteggiamento di buona fede e correttezza da parte dell'imprenditore, adeguato l'iter procedurale di omologazione e prevista la suddivisione in classi
Organo di controllo	Responsabilità solidale dei sindaci garantita in ogni caso dai principi generali desumibili dal diritto societario e dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità
Accordi ad efficacia estesa 182 septies l.f.	Soddisfazione in ogni caso non inferiore a quella ottenibile nell'alternativo scenario fallimentare.

Il rinvio del CCII e dei sistemi di allerta


Norma D.L. 118/2021	Sintesi e commento
CAPO I MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE	
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)</p> <p>1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-<i>bis</i> e 2.»;</p> <p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-<i>bis</i>. Il titolo II entra in vigore il 31 dicembre 2023».</p>	<p style="text-align: center;"><i>Differimento entrata in vigore del CCII al 16.03.2022</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Differimento entrata in vigore procedure di allerta e di composizione della crisi al 31.12.2023</i></p>

Il rinvio del CCII e dei sistemi di allerta

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale,

Assetti organizzativi per prevenire la crisi ex art. 2086 c.c.

*nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di **uno degli strumenti previsti dall'ordinamento** per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.*



Il rinvio del CCII e dei sistemi di allerta

Oltre agli strumenti sino ad oggi conosciuti viene introdotta la

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 3 DL 24.08.2021 n. 118

Art. 2.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Il rinvio del CCII e dei sistemi di allerta

«La crisi viene così collocata all'interno del più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi, che costituisce oggi il perno della gestione e delle strategie dell'impresa»

Con il DL 118/2021
Viene inserito un nuovo «livello»
La continuità aziendale «assistita»
Secondo la Composizione negoziata Crisi

«Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono **tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa**, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi. A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa»

«La [1] perdita di continuità aziendale,
1.1 CONTINUITA' ASSISTITA

← (CNC)

la [2] crisi
l' [3] insolvenza.

La perdita di continuità aziendale riguarda la incapacità dell'impresa di continuare a operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento. La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto. L'insolvenza riguarda l'incapacità del debitore ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni.»



Il rinvio del CCII e dei sistemi di allerta

ItaliaOggi DIRITTO E IMPRESA Venerdì 1 Ottobre 2021 31

Firmato il decreto del ministero della giustizia che detta le regole della negoziazione assistita

Crisi d'impresa, pronti i test

Autodiagnosi per verificare lo stato di salute aziendale

Il contenuto del decreto attuativo

Sezione I	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - disponibile on line
Sezione II	Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza
Sezione III	Protocollo di conduzione della composizione negoziata
Sezione IV	La formazione degli esperti
Sezione V	La piattaforma e relativi allegati
Allegato 1	Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate ³⁷ ,
Allegato 2	Istanza on line
Allegato 3	Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata

Ministero della Giustizia
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
UFFICIO II - ORIENTAMENTO PROFESSIONALI ED ALBI
Il Direttore generale,

VISTO il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2021, n. 202, recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", nella parte in cui istituisce e disciplina il procedimento di "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 4, a mente del quale, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 118, sono definiti "il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico", ed è prevista la specifica formazione al possesso della quale è subordinata l'iscrizione degli esperti indipendenti nell'elenco di cui al comma 3;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 2, a mente del quale, con il medesimo decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, è definito il contenuto del modello di cui al comma 1, per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente;

VISTO, ancora, l'articolo 27, a mente del quale "Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 9 e 8, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 12 novembre 2021";

VISTA la nota post-DAG 0192979-E del 27 settembre 2021, con la quale l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, in vista dell'adozione del decreto dirigenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, "il documento produttivo nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Direzione della giustizia con decreto del 22 aprile 2021";

RILEVATO che il documento è composto da cinque sezioni - rispettivamente concernenti Sezione I "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento" disponibile on line, Sezione II "Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza", Sezione III "Protocollo di conduzione della composizione negoziata", Sezione IV "La formazione degli esperti", Sezione V "La piattaforma" - e tre allegati - a loro volta concernenti Allegato 1 "Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate", Allegato 2 "Istanza on line", Allegato 3 "Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata";

RILEVATO che le sezioni e gli allegati predetti intendono recepire le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa.

IL NUOVO TEST
Si inserisce nella rilevazione della crisi ma non sostituisce gli INDICI di ALLERTA della crisi del CNDCEC

Il rinvio del CCII e dei sistemi di allerta



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI ED ALBI

DECRETA

E' recepito il "il documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021" trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021, di seguito riportato.

Roma, 28 settembre 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo


Firmato digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
C=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/801643057

SEZIONE V – LA PIATTAFORMA

Descrizione generale

La piattaforma rende disponibili le seguenti funzioni:

1. gli strumenti informatici previsti all'articolo 3, comma 2:
 - a. il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
 - b. la lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
 - c. il Protocollo di conduzione della composizione negoziata;

Le imprese soggette al fallimento e il concetto di crisi

Limiti dimensionali fissati dalla L.F.

Soggettivi - dimensionali



Imprenditore commerciale «fallibile» ex art.
1, L.F.

Oggettivi



Stato di insolvenza ex art. 5 L.F.

Superamento di una delle 3
seguenti soglie:

- 1 Attivo di bilancio negli ultimi 3
anni > € 300.000 (per anno)
- 2 Ricavi lordi degli ultimi 3 anni > €
200.000 (per anno)
- 3 Indebitamento complessivo
> € 500.000

Legge fallimentare

Art. 5 L.F.

L'imprenditore che si trova **in stato d'insolvenza** è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con **inadempimenti od altri fatti esteriori**, i quali dimostrino che **il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**.

CRISI
IRREVERSIBILE,
ACUTA E GRAVE

Art. 160 L.F.

1. L'imprenditore che si trova **in stato di crisi** (...)

3. (...) per stato di crisi si intende anche lo **stato di insolvenza**

CRISI =
INSOLVENZA?

L. n. 3/2012 (sovraindebitamento)

Art. 6, co. 2, lett. a)

“sovraindebitamento”: la situazione di **perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva capacità di adempierle regolarmente

lo “stato di crisi” è il presupposto per utilizzare gli strumenti della L.F.

Anche per il CONCORDATO PREVENTIVO (160, 186 BIS L.F.)

Non esiste però una definizione “giuridica” di crisi d’impresa

Codice civile

Art. 1186 c.c.

*Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione **se il debitore è divenuto insolvente** o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse*

Art. 2221 c.c.

*Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, **in caso d'insolvenza**, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.*

**Incapacità
adempimento**

Art. 2467, co. 2, c.c. – postergazione finanziamento soci S.r.l. (gruppo ed S.p.a.)

*(...) s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi **in un momento in cui**, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, **risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto** oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.*

**Squilibrio – difficoltà
prospettica**

Linee guida CNDCEC (30.10.2015)
«Informativa e valutazione nella crisi d'impresa»



Valutare il reale rischio di *default*

Definire gli elementi economico aziendali qualificanti l'informativa e la valutazione della crisi d'impresa



Crisi d'impresa


vs



Insolvenza

Qualificare la crisi per favorire emersione e tempestivo intervento

L'individuazione dello stato di crisi



Crisi d'impresa



Impossibilità di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni



Incapacità di adempiere integralmente alle obbligazioni contratte e soddisfare i creditori

Incapacità corrente dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate

Crisi reversibile o irreversibile?


Incapacità temporanea o definitiva?



La crisi d'impresa rappresenta una situazione di **temporanea difficoltà**, una crisi economica – finanziaria che non comporta necessariamente la cessazione dell'attività




crisi sanabile



Presupposto non sufficiente per il fallimento

La crisi d'impresa consiste in una crisi economica momentanea e reversibile



La crisi non necessariamente conduce all'insolvenza

L'insolvenza è un effetto della crisi che rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali

Crisi irreversibile




Aggravamento irreversibile della temporanea illiquidità



Stato di illiquidità assoluto e definitivo

Crisi non sanabile



Presupposto sufficiente per il fallimento

Situazione irreversibile e non mera impossibilità di regolare l'adempimento delle obbligazioni assunte

(Cass. civ. 27.5.2015 n. 10952)

(Cass, civ. 24.3.1983, n. 2055)

La crisi d'impresa



- Visione dinamica
- Temporanea illiquidità
- Reversibile
- Rischio di insolvenza
- Individuata tramite interpretazione dati prospettici
- Prospettive e programmazione aziendale

Insolvenza



- Visione storica
- Definitiva illiquidità
- Irreversibile
- Accertata (ex post anche da terzi) su dati contabili consuntivi
- Indicatori contabili


Indicatori/accertamento/monitoraggio crisi



“esterno”

Esteriorizzazione (insolvenza)

Oggettivo ma (spesso) tardivo



“interno – statico”

Indici bilancio/contabilità

Automatismo ma complesso a seconda del business e non idoneo a cogliere prospettive future



“interno – dinamico”

Budget e rendiconti periodici

Tempestivo ma richiede impegno e “cultura”

**Che cosa è la composizione negoziata
della crisi d'impresa**

Il rinvio del CCII e dei sistemi di allerta

Oltre agli strumenti sino ad oggi conosciuti viene introdotta la

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 3 DL 24.08.2021 n. 118

Art. 2.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Composizione negoziata della crisi

- ➔ **Accessibile da parte di tutte le imprese iscritte al R.I.** (imprenditore commerciale e agricolo)
- ➔ **Strumento ideato per permettere** all'imprenditore di prendere tempestivamente coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per **prevenire la crisi** ovvero per **raggiungere il risanamento aziendale**
- ➔ **Obiettivo: salvaguardare**, nell'attuale situazione di generalizzata crisi economica, **la continuità aziendale (diretta o indiretta)**
- ➔ **Alternativa anticipatoria delle procedure di allerta e composizione della crisi** previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.lgs. 14/2019)
- ➔ **Introdotta una figura di garanzia – l'esperto indipendente – al quale viene affidato il principale compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.**

L'istituto della Composizione negoziata della crisi

Norma D.L. 118/2021	Sintesi e commento
CAPO I MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE	
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.	<p style="text-align: center;"><i>Richiesta nomina di un esperto indipendente per l'avvio di trattative con i creditori volte ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Ruolo del esperto indipendente che attua quale negoziatore tra i soggetti coinvolti nel risanamento al fine di agevolare la composizione della crisi</i></p>

Chi può accedere art. 2 dl 118/2021

L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

**sbilibrato che rende
probabile crisi o
insolvenza [no crisi
irreversibile?]**

+

**ragionevole prospettiva
di risanamento
aziendale
(anche indiretto)**

Chi gestisce la Cnc art. 2 dl 118/2021

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, **al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.**

L'esperto è:

- **soggetto indipendente che**
- **affianca l'imprenditore**
- **valuta le prospettive e la soluzione**
- **rassicura le parti interessate**
- **agevola gli accordi**

Chi nomina l'esperto (art. 3 dl 118/2021)


6. La nomina dell'Esperto avviene ad opera di commissione ad hoc, costituita presso la CCIAA competente, che resta in carica 2 anni

composizione commissione

- A. 1 magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma nel cui territorio si trova la CCIAA ha ricevuto l'istanza;**
- B. 1 membro designato dal presidente della CCIAA presso cui è costituita la commissione**
- C. 1 membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza**

Le fasi della Cnc

Attività dell'esperto



Durata dell'incarico e delle attività: 180 gg + 180 gg (se tutte le parti lo chiedono e l'esperto acconsente)